

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 267 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Biancani, Urbinati, Giacinti, Celani “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

Signori Consiglieri,

mettere insieme la tutela delle prestazioni professionali e il contrasto all'evasione fiscale può essere un terreno vincente sulla strada di un nuovo virtuosismo sociale che assicuri legalità e certezza dei pagamenti in un mondo difficile da normare.

Solo la certezza della solidità costituzionale della legge che si propone ci ha indotto a procedere, forte dell'esperienza di altre regioni che hanno già battuto questa strada con successo.

Anche le Marche a nostro giudizio devono entrare in questa dimensione legislativa, fra le prime regioni in Italia, aprendo un confronto a tutto campo che consenta di estendere questa logica anche ad altre attività lavorative, proprio perché la cancellazione dell'evasione fiscale è uno degli elementi di maggior risalto nel contesto delle nuove giustizie sociali da raggiungere. Non c'è nulla di più odioso del sapere di dover concorrere in modo diseguale al pagamento dei servizi pubblici, dove i soliti furbi non danno nulla o molto poco e una grande massa, spesso meno abbiente, deve invece apportare il suo contributo fondamentale. Questa legge aiuta i professionisti seri e i cittadini onesti saranno più che soddisfatti della sua applicazione.

L'articolato è semplice ed essenziale e non ha bisogno di particolari spiegazioni:

- l'articolo 1 definisce le finalità come già spiegato sopra;
- l'articolo 2 confina l'ambito di applicazione in maglie molto larghe;
- l'articolo 3 stabilisce una semplice ma efficace procedura.

Naturalmente siamo nel campo dell'assoluta invarianza finanziaria essendo questa materia di disciplina giuridica fra parti.

Non si è ritenuto necessario alcun rimando a regolamenti o delibere di Giunta in sede applicativa, ritenendo sufficienti eventuali determinazioni dirigenziali e comunicazioni agli organismi regionali, provinciali e comunali interessati dalle previsioni dell'articolo 2 e alle relative comunicazioni.